

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di una rappresentanza della Federazione nazionale dei consoli (FE.N.CO.)
(Svolgimento e conclusione) 38

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 13.45.

Priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di una rappresentanza della Federazione nazionale dei consoli (FE.N.CO.).

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gianvico CAMISASCA, *vicepresidente della Federazione nazionale dei consoli*

(FE.N.CO.), Alessandro RECLA, *professore dell'Università Luigi Bocconi* e Gennaro FAMIGLIETTI, *coordinatore nazionale della Federazione nazionale dei consoli (FE.N.CO.)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene quindi per formulare osservazioni e porre quesiti Vincenzo AMENDOLA (PD).

Giorgio Franco ALETTI, *tesoriere della Federazione nazionale dei consoli (FE.N.CO.)*, e Gianvico CAMISASCA, *vicepresidente della Federazione nazionale dei consoli (FE.N.CO.)*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.



Audizione

"Per una miglior efficacia del servizio
del Console Onorario"

Osservazioni e proposte di modifica
Roma, ottobre 2015



Sommario

1§ Premessa.....	3
2§ Aspetti critici – richiesta emissione targhe consolari.....	4
3§ Aspetti critici – richiesta emissione passaporti diplomatici.....	5
4§ Aspetti critici - la revisione delle disposizioni in materia di Cerimoniale	6
5§ Aspetti critici - la validità dell'exequatur	6
6§ Aspetti critici - l'implementazione di un corso propedeutico	7
7§ Emendamenti proposti da FENCO.....	7



1§ Premessa

Il Presidente della FENCO, SE Amb. Umberto Vattani, consegna ed illustra ai presenti il *Bilancio di responsabilità sociale 2014*. Le considerazioni qui sotto formulate traggono spunto dall'indagine statistica realizzata su un campione di 158 rispondenti, suddivisi tra 130 Consoli Onorari e 28 Consoli di Carriera e Ambasciatori. La rilevazione è avvenuta con modalità *CAWI (Computer Aided Web Interviewing)*, e la *redemption* è stata del 27,15%, dato molto vicino a quello della ricerca svolta nel corso del 2013 (il dato era pari al 24%): una partecipazione *significativamente ampia* che supera di molto i benchmark delle indagini *CAWI*.

La figura del Console onorario è destinata ad assumere un rilievo sempre maggiore posto che, nell'ambito della razionalizzazione degli uffici resa necessaria dalla crisi economica, va ampliandosi rispetto a quella dei Consoli di carriera.

Alle figure dei Consoli di carriera vanno sostituendosi proprio i Consoli onorari, i quali sono completamente indipendenti economicamente dal Ministero di riferimento “*Le risorse per l'Amministrazione degli Affari Esteri stanno purtroppo progressivamente ridimensionandosi, in un trend apparentemente irreversibile che non riguarda solo l'Italia ma più o meno tutti i Paesi, e quindi si riducono gli uffici Consolari di carriera. I Consoli onorari sono per converso destinati a crescere e ad accentuare il loro protagonismo*”¹

Un Console onorario, infatti, non pesa sulle casse del Ministero; egli si avvicina più ad un volontario che non ad un diplomatico: Si tratta di un privato che risiede nello Stato ospitante e che fa fronte a tutte le spese inerenti al proprio incarico, in grado di compiere interventi diretti e rapidi in favore dei propri connazionali sia sul piano assistenziale - specie nelle situazioni di emergenza - che dello sviluppo delle relazioni commerciali e culturali.

Il Console onorario, avendo un ufficio onorario, non è un dipendente dello Stato a differenza dei diplomatici, agisce in nome e per conto dello Stato ma a titolo onorifico, il che vuol dire che non riceve stipendio e, se vi sono delle spese, queste possono essere rimborsate fino a un limite massimo prestabilito, normalmente fissato nell'ammontare delle spese telefoniche e postali, che varia rispetto a ciascun Consolato onorario a seconda dei Consolati onorari, rispetto a una cifra che il Ministero mette a disposizione dei Consoli onorari su un apposito capitolo di bilancio.

I Consoli onorari sono riconosciuti come tali non solo dal Governo, ma anche dalle autorità locali del Paese in cui sono accreditati e vengono naturalmente invitati in occasioni di rappresentanza. Ma del bilancio dei propri uffici si occupano personalmente, così come della stessa sede fisica. Normalmente il Console onorario è

¹ Carlo Marsili: Ucoim, presto i Consoli Onorari saranno una diplomazia indispensabile” in Specchio Economico anno XXXI - n° 1 gennaio 2012



una persona comunque non legata alla vita diplomatica; si troverà ad affrontare delle spese come un vero e proprio volontariato, anche mettendo a disposizione il proprio ufficio.

Il Console onorario non guadagna da questa attività né direttamente né attraverso il Ministero. Può essere avvantaggiato dalla popolarità che acquista attraverso questo ruolo, ma ciò non è rilevante per il Ministero stesso, che si limita a conferirgli il privilegio previsto dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, l'inviolabilità dell'archivio, non l'immunità. Inoltre, il Console onorario paga le tasse come ogni cittadino del Paese di residenza.

2§ Aspetti critici – richiesta emissione targhe consolari

Proposta di modifica

Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, N. 285 "nuovo codice della strada" (pubblicato nella G.U. 18 maggio 1992, N. 114, S.O.) all'art. 131 si occupa di *Agenti diplomatici esteri*.

Al comma 2 di detto decreto si chiede di inserire il seguente riferimento (in **color rosso** la proposta di modifica)

1. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera, **ai consoli onorari** e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previa visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Proposta di modifica

Ministero dei trasporti e della navigazione D.M. 19-8-1995 (pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1995, N. 294). il Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro degli affari esteri

Visto l'art. 131, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: *(omissis)* Visto l'art. 257, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495¹²: *(omissis)* Ritenuto di dover provvedere all'individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle citate targhe;

² D.P.R. 16-12-1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. 257. (Art. 100 Cod. Str.) Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi. *(omissis)*. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 246, il Ministro



Decreta:

1. Le dimensioni ed il formato dei caratteri, alfabetici e numerici, delle targhe di riconoscimento, anteriori e posteriori, delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera, **ai consoli onorari**, nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono quelli previsti rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

2.1. (omissis) a) la sigla CD, se attribuite ad autovetture od autoveicoli ad uso promiscuo appartenenti ad agenti diplomatici nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti, quindi quattro caratteri numerici e due alfabetici; b) la sigla CC, se attribuite ad autovetture od autoveicoli ad uso promiscuo appartenenti ad agenti consolari di carriera, **ai consoli onorari**, nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti, quindi quattro caratteri numerici e due alfabetici.

3§ Aspetti critici – richiesta emissione passaporti diplomatici

Proposta di modifica

Ministero degli affari esteri D.M. 30-12-1978 Regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 1979, n. 92.) – Allegati -
Regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio

(omissis)

5. Il passaporto diplomatico è altresì rilasciato:

- 1) al personale della carriera diplomatica e delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri, per la durata di sei anni;
- 2) al personale della 3^a area funzionale del Ministero degli affari esteri, in servizio continuativo all'estero o in caso di esigenze di servizio per brevi missioni, per sei anni;
- 3) agli addetti militari ed agli addetti militari aggiunti presso le rappresentanze diplomatiche, per la durata di cinque anni;
- 4) agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, utilizzati nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari ed accreditati presso le autorità del Paese in cui prestano servizio, per la durata di cinque anni;

dei trasporti può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.



5) alle persone incaricate della direzione dei servizi di cui all'art. 16, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la durata di sei anni;

6) a personalità italiane che ricoprano le massime cariche in organi dell'ONU, della UE, del Consiglio d'Europa, della NATO e dell'OCSE, o che siano membri della Corte internazionale di giustizia per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per cinque anni;

7) ai funzionari internazionali di cittadinanza italiana che ricoprano il grado più elevato dell'ONU, della UE, del Consiglio d'Europa, della NATO e dell'OCSE per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per cinque anni.

8) ai consoli onorari.

Il passaporto diplomatico può essere rilasciato anche:

a) al personale della 1^a e 2^a area il quale debba, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, essere notificato alla autorità del Paese in cui presta servizio, qualora la notifica stessa non sia accolta dalle autorità del Paese di accreditamento se non accompagnata dal possesso del passaporto diplomatico, per la durata di sei anni;

b) alle persone le quali, ai sensi del penultimo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, debbano essere notificate come facenti parte di rappresentanza diplomatica o ufficio consolare **anche onorario** qualora la notifica comporti per le autorità del Paese di accreditamento il possesso del passaporto diplomatico, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per cinque anni (8).

4§ Aspetti critici - la revisione delle disposizioni in materia di Cerimoniale

La revisione delle disposizioni in materia di Cerimoniale, di cui al provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2006, col ripristino della collocazione dei Consoli Onorari alla posizione E11, già vigente dal 1963, anno della firma della Convenzione di Vienna

5§ Aspetti critici - la validità dell'exequatur

La validità dell'exequatur in conformità delle lettere patenti rilasciate dallo Stato di invio, oggi inspiegabilmente limitato al quinquennio in netto contrasto con gli artt. 23 e 25 della Convenzione di Vienna



6§ Aspetti critici - l'implementazione di un corso propedeutico

Credo che l'implementazione di un corso propedeutico il loro servizio alla comunità dello Stato ospitante possa validamente essere organizzato dal Ministero degli Esteri, così da orientare il nuovo candidato alla problematiche del suo servizio al fine di una maggior efficacia sia verso la società italiana, sia verso la struttura burocratica ministeriale

7§ Emendamenti proposti da FENCO

Tutti questi fattori contribuiscono a rendere più pregnante l'attività del Console Onorario e dovrebbero porre il legislatore in una posizione di riflessione su cosa oggi il Console Onorario debba acquisire dallo Stato ospitante per una miglior efficacia del suo servizio.

Questo documento che oggi viene presentato, offre alla Camera dei Deputati, un riferimento tecnico serio ed approfondito, ricco di spunti propositivi per migliorare la qualità del servizio reso dai posti consolari onorari non solo alle aziende ed ai cittadini dello Stato rappresentato, ma soprattutto verso le stesse categorie dello Stato ospitante. È davvero una sorpresa mai correttamente valutata nel suo contenuto economico per l'Italia.

Le richieste dei Consoli Onorari, ben evidenziate e giustificate nell'indagine statistica e nelle sue conclusioni, non devono essere considerate dei meri privilegi, ma il necessario strumento per rendere più rapidamente operative le proprie funzioni.

Queste istanze potrebbero essere oggetto di riflessione da parte della Commissione Esteri della Camera in sintonia con il Ministero degli Esteri per un loro accoglimento che non grava sulle finanze dello Stato Italiano.